



COMUNICATO STAMPA n. 107/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-26/25 | [Bukla] ¹

Cittadinanza dell'Unione: una decisione di rimpatrio fondata su informazioni classificate, adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo che cresce un figlio cittadino dell'Unione, deve poter essere oggetto di un ricorso effettivo

PQ, cittadino di un paese terzo, è entrato legalmente in Ungheria nel 2005 come calciatore professionista e vi risiede da allora. Vive con la sua compagna ungherese e i loro due figli, che hanno anch'essi la cittadinanza ungherese, ed esercita la potestà genitoriale congiuntamente alla compagna. Nel 2020 ha presentato domanda di permesso di stabilimento nazionale avvalendosi della sua situazione familiare.

L'Ufficio per la tutela della Costituzione ha tuttavia ritenuto, in un parere non motivato basato su informazioni riservate, che la sua presenza in territorio ungherese costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale. Vincolata da tale parere, l'autorità nazionale competente in materia di immigrazione ha respinto la sua domanda di permesso di stabilimento prima di adottare, su proposta dello stesso Ufficio, una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto di ingresso e di soggiorno della durata di dieci anni.

Né le autorità competenti, né gli interessati hanno avuto accesso alle informazioni riservate su cui si erano basati il parere iniziale e le proposte dell'Ufficio per la tutela della Costituzione.

Adita con ricorsi di PQ, la Corte di Seghedino (Ungheria) ha innanzitutto interpellato la Corte di giustizia nell'ambito di una precedente causa relativa al diniego della sua domanda di permesso di stabilimento nazionale. Con la sentenza pronunciata in tale causa ², la Corte ha stabilito che procedure quali quelle a cui era stato sottoposto PQ erano contrarie al diritto dell'Unione. Nella presente causa, la Corte di Seghedino ha nuovamente adito la Corte di giustizia, questa volta in merito alla procedura di rimpatrio.

La Corte rileva che i requisiti procedurali relativi all'esame delle domande di permesso di soggiorno sono applicabili, *mutatis mutandis*, alle procedure di rimpatrio. Pertanto, le autorità nazionali devono sincerarsi che la decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, di cui conoscono i legami familiari con un cittadino dell'Unione, non abbia l'effetto di costringere quest'ultimo a lasciare il territorio dell'Unione. A tal fine, devono in particolare **verificare l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra gli interessati**.

In tale contesto, la Corte giudica che il diritto dell'Unione osta a una normativa che obbliga le autorità nazionali ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un familiare di un cittadino dell'Unione per motivi di sicurezza nazionale, sulla sola base di un parere vincolante e non motivato di un organo speciale, senza che **tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali rilevanti e la proporzionalità della loro decisione**.

Inoltre, **una normativa nazionale che impedisca** a un familiare di un cittadino dell'Unione, al quale sia stata notificata una decisione di rimpatrio corredata di un divieto di ingresso sulla base di informazioni riservate, **di ottenere la comunicazione del contenuto essenziale dei motivi alla base di tali decisioni e di utilizzare tali informazioni ai fini di procedimenti amministrativi o giurisdizionali, è contraria al diritto dell'Unione**. Infatti, una normativa del genere **viola il principio di effettività, il principio generale di buon andamento dell'amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo**. La Corte rileva, in particolare, che l'intervento di un pubblico ministero, il quale ha accesso alle informazioni

riservate pertinenti ma non è autorizzato a comunicarle, nell'interesse del cittadino interessato, non è sufficiente a tutelare i diritti di quest'ultimo. Il diritto dell'Unione non impone, invece, che un giudice competente in materia di rimpatrio possa verificare la legittimità della decisione di definire come classificate le informazioni o autorizzare l'accesso a informazioni classificate. Però, impone che tale giudice possa trarre le conseguenze del diniego delle autorità competenti di comunicare i motivi della loro decisione e gli elementi di prova su cui essa si fonda, nonché esaminare la legittimità di tale decisione sulla base dei soli motivi ed elementi di prova che gli sono stati comunicati.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (informazioni classificate), [C-420/22 e C-528/22](#) (si veda anche il comunicato stampa [n. 72/24](#))